



COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(allegato deliberazione C.C. 29/30)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Funzioni del regolamento

1. - Le norme del presente regolamento "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" hanno lo scopo di far conoscere ai Consiglieri i loro diritti di iniziativa e di intervento .

Art.2

Oggetto del Regolamento

1. - Il presente regolamento disciplina, inoltre la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiglieri, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art.3

Pubblicità ed entrata in vigore del presente regolamento.

1. - Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Inoltre copia dello stesso sarà inviato ai Consiglieri Comunali in carica.

2. - Il presente regolamento, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato per 15 giorni all'albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.4

Consiglieri Comunali

1. - Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n.81.

2. - I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art.5

Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. - La prima convocazione del Consiglio è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. - E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1990, n.570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

3. - L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art.6

Primi adempimenti del Consiglio

1.- Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n.82, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

Art.7
Luogo delle riunioni

1. - Le riunioni del Consiglio si effettuano nell'apposita sala della Sede Comunale, con comunicazione ai cittadini mediante l'esposizione della bandiera nazionale.

2. - Qualora, per motivi di forza maggiore, le riunioni dovessero avvenire in altro luogo, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai cittadini, oltre che, ovviamente, ai Consiglieri.

Art.8
Sessioni

1. - Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti secondo le previsioni dell'art.10 dello Statuto. Sono ordinarie quelle che si riferiscono all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consultivo; sono straordinarie tutte le altre.

Art.9
Convocazione

1. - Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti.

2. - Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. - La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

4. - Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

5. - In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

6. - Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.

Art.10

Avvisi di convocazione

1. - L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza; per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. - Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

3. - Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

4. - L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

5. - Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, compresi i pareri prescritti dalla legge.

6. - Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

7. - L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.21.

8. - Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

9. - Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.6.

Art.11

Seduta prima convocazione

1. - Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia prevista una maggioranza speciale.

Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro consiglieri.

2. - I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art.12
Seduta seconda convocazione

1. - E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

ORDINE DEL GIORNO

Art.13

Ordine del giorno

1. - L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

2. - L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi previsti dalle disposizioni legislative in vigore di cui al comma 6 dell'art.10 dello Statuto.

3. - Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

4. - All'ordine del giorno già diramato, possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti, essere aggiunti altri argomenti.

5. - La decisione del Sindaco di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art.14

Pubblicità delle riunioni

1. - L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione e inviato al Prefetto a cura del Segretario Comunale.

Art.15

Deposito e consultazione degli atti

1. - Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e nei due giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.

2. - Salvo quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 8.6.1990, n.142, in materia di elezione del Sindaco e della Giunta Comunale, nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della seduta.

3. - All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza, a disposizione dei Consiglieri.

4. - I Consiglieri hanno diritto di prendere visione delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati.

Art.16
Informazioni ai Consiglieri

1. - I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. - A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

3. - I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art.17

Assessori non Consiglieri e Revisione dei Conti

1. - Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto, unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella discussione relativa.

2.- I Revisori dei conti possono essere invitati dal Sindaco ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri

3. - Il Sindaco dispone la convocazione del Collegio su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali.

Art.18

Apertura di seduta - Mancanza del numero legale

1. - La seduta viene aperta se è presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente ed effettuato dal Segretario Comunale.

Art.19

Svolgimento sedute - Adempimenti preliminari

1. - Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. - Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. - I verbali vengono approvati per alzata di mano, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a e b del comma 2 dell'art.22 dello Statuto i quali sono da assumere a scrutinio segreto.

4. - Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art.20

Publicità delle sedute - Sedute segrete

1. - Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

2. - Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata dal Presidente, di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

3. - Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario, gli Assessori non Consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.

Art.21

Disciplina delle adunanze

1. - Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

2. - Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

Art.22

Comportamento dei Consiglieri

1. - I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio.

2. - Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

3. - Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

4. - Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli toglie la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

Art.23
Comportamento del pubblico

1. - Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. - Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art.24
Tumulto in aula

1. - Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. - In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art.25
Presidenza

1. - Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco e, in caso di assenza di questi, all'Assessore più anziano di età.

Art.26
Scrutatori

1. - All'inizio delle votazioni segrete, accertato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco designa, fra i Consiglieri presenti, tre Scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art.27
Attribuzioni del Presidente

1. - Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

2. - L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere se questo non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione, ed approvata a maggioranza dei votanti.

3. - La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

4. - Il Presidente può invitare nella sala del Consiglio Comunale consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

5. - Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate.

Art.28
Ordine della seduta

1. - Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non sia scritta all'ordine del giorno.

2. - Il Presidente, l'Assessore o il Consigliere delegato illustrano la proposta di deliberazione facendo constatare, in particolare, l'esistente ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142.

3. - Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede alla votazione.

Art.29
Norme per la discussione

1. - I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per replica, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

2. - La conferenza dei capigruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra; delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento.

Art.30

Emendamenti

1. - Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta.
2. - L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
3. - Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.
4. - Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio.
5. - Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dai pareri di cui all'articolo 53 della legge 8.6.1990, n.142.

Art.31

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. - Si ha la "questione pregiudiziale" quando viene chiesto che un dato argomento non si debba discutere.
2. - E' "questione sospensiva" la richiesta che la discussione, o la deliberazione, su di dato argomento, debba rinviarsi.
3. - La questione pregiudiziale e la domanda di sospensiva possono essere presentate verbalmente da ogni Consigliere.
4. - Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

Art.32

Proposte incidentali

1. - E' "proposta incidentale" quella che viene avanzata nel corso della discussione di una proposta principale, sulla quale si manifestino notevoli dissensi.
 2. - Essa deve essere presentata, anche verbalmente, da almeno tre Consiglieri, i quali propongono che l'oggetto in discussione venga portato all'attenzione della Commissione interessata, in modo che la stessa ne faccia più completo ed accurato studio e quindi riferisca al Consiglio.
 3. - La decisione su tale proposta viene presa dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti, in modo palese.
 4. - Con lo stesso procedimento il Consiglio può anche rinviare la proposta della Giunta perchè riesamini la questione secondo il punto di vista del Consiglio e la ripresenti successivamente per la relativa deliberazione.
-

Art.33
Fatto personale

1. - Vi è "fatto personale" quando un Consigliere si ritenga leso nella propria condotta morale, politica, pubblica, privata o gli vengano attribuite dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti, ovvero gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti.

2. - La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

3. - Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che esso consista, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

Art.34
Udienze conoscitive

1. - Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. - Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. - L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. - Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art.35
Chiusura della discussione

1. - Il presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

2. - Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere presuntuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

3. - Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

Art.36
Dichiarazione di voto

1. - A conclusione della discussione, ciascun Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. - Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art.37
Astensione dal voto

1. - Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

Art.38
Obbligo di astensione

1. - I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala della adunanza all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constatare nel verbale.

Art.39
Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

1. - Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. - I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti.

2. - Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi nel rispetto della disposizione contenuta nell'art.31 comma 5 della legge n.142 del 1990 e successiva circolare del Ministero dell'Interno 4/95. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. - Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art.45 - comma secondo, lettere a), b), e c) - della legge 8 giugno 1990, n.142 delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art.45 citato.

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

Art. 41

Norme comuni

1. - Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

Art.42

Interrogazioni

1. - L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero, se certe informazioni siano pervenute o siano esatte, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per essere presa su determinati oggetti e, comunque, per ottenere informazioni sull'adozione o sui proponimenti dell'Amministrazione.

2. - L'interrogazione deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, comunque non oltre i 20 giorni dalle richieste, durante la quale il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere.

3. - L'interrogante o uno dei firmatari, può, se crede, illustrare al Consiglio l'interrogazione prima che ad essa sia data risposta dal Sindaco o dalla Giunta.

4. - Dopo la risposta del Sindaco o della Giunta ha diritto di parola l'interrogante o i firmatari dell'interrogazione, ma solo per dichiararsi soddisfatti o meno.

5. - Nel presentare la propria interrogazione, il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta, la quale gli deve essere data entro dieci giorni.

6. - Le interrogazioni con risposta scritta non sono poste all'ordine del giorno del Consiglio.

Art.43

Interpellanze

1. -L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiansi per prendere determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni le ragioni per le quali non siano provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi e gli impedimenti della condotta dell'Amministrazione.

2. - L'interpellanza deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare durante la quale il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere.

3. - L'interpellante ha diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o della Giunta.

4. - Sull'argomento può intervenire una sola volta qualunque altro Consigliere.

5. - Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

6. - Le interrogazioni e le interpellanze decadono qualora nessun presentatore sia presente alla seduta al momento in cui l'ordine del giorno ne preveda lo svolgimento, o in quella immediatamente successiva, a meno che non siano fatte proprie da un altro Consigliere dello stesso gruppo.

Art.44 **Mozioni**

1. - La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento, per sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione; oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco e della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. - La mozione è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare, purchè presentata prima o durante la riunione dei Capigruppo.

3. - Hanno inoltre diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano.

4. - Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

VOTAZIONI

Art.45

Forme di votazione

1. - I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.
2. - Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

Art.46

Votazione per appello nominale

1. - La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandino almeno tre Consiglieri.
2. - Per questa votazione il Presidente indica il significato del "si" o del "no"; il Segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere ad alta voce.
3. - Il Presidente riscontra il risultato della votazione.

Art.47

Controprova

1. - Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se un Consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia di procede per appello nominale.

Art.48

Votazione a scrutinio segreto

1. - La votazione a scrutinio segreto si esegue a mezzo di schede.
2. - Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza di Scrutatori

Art.49

Esito della votazione

1. - Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

2. - I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. - In caso di parità di voti la proposta s'intende approvata.

4. - Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

5. - Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli Scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

6. - Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

7. - Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

Art.50

Verifica numero legale

1. - In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. - Il Sindaco ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

VERBALI

Art.51

Redazione e contenuto

1. - I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario.
2. - Nei verbali devono essere indicati:
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza;
 - le modalità osservate per la convocazione;
 - i Consiglieri presenti e quelli assenti;
 - l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
 - il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'articolo 53 della legge 8.6.1990, n.142;
 - i Consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inscrivere a verbale le proprie dichiarazioni;
 - il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
 - il nome dei Consiglieri Scrutatori.
3. - I verbali relativi alle interrogazioni ed interpellanze riporteranno il relativo oggetto e gli autori delle stesse.
4. - I verbali delle sedute sono costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

Art.52

Dichiarazione a verbale

1. - Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.
2. - I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Art.53

Verbali delle sedute segrete

1. - Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.
-

Art.54
Firma dei verbali

1. - I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.55
Esclusione del Segretario Comunale

1. - Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

Art.56
Approvazione dei verbali

1. - I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

2. - I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.

3. - I verbali s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

Art.57
Rettifica dei verbali

1. - Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

2. - Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

3. - Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Generale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

4. - Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

GRUPPI CONSILIARI

Art.58

Composizione

1. - I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. - I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. - I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art.59

Costituzione

1. - Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario ed al Sindaco la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, assume la qualità di capo gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti, con esclusione dei componenti della Giunta, per la maggioranza, mentre per le minoranze il capogruppo è individuato nei candidati a Sindaco non eletti.

2. - I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. - Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo-gruppo.

Art.60

Presenza d'atto del Consiglio

1. - Il Consiglio, nella prima seduta utile, successiva alla comunicazione di cui all'art. precedente, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art.61
Conferenza dei Capi-gruppo

1. - La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

COMMISSIONI CONSILIARI

Art.62

Istituzione e composizione

1. - Il Consiglio Comunale all'inizio del suo mandato, o nel corso del medesimo, istituisce, nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti determinando le materie di competenza.
2. - Ogni commissione è composta da almeno n.3 consiglieri comunali.
3. - Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando, comunque, la presenza di tutti i gruppi in ogni Commissione.
4. - La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. - L'elezione dei componenti avviene con votazione palese.
6. - In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. - Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
8. - Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. - Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti le commissioni stesse.
10. - Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.
11. - Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
12. - La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
13. - La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
14. - La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art.63

Convocazione

1. - Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. - Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. - La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art.64

Funzionamento - Decisioni

1. - Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. - Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate con la maggioranza dei voti.

Art.65

Partecipazione del Sindaco

1. - Tutti i Consiglieri possono partecipare, con il consenso del Presidente, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni.
2. - Alle sedute delle commissioni possono intervenire funzionari del Comune ed esperti esterni quando necessario, a richiesta dell'Assessore interessato all'argomento in trattazione, previo accordo con il Presidente, e solo al fine di assistere all'Assessore stesso.
3. - Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.
4. - Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art.66

Segreteria - Verbalizzazione

1. - Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Segretario Comunale o da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. - I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

3. - I verbali devono contenere soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente, a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga ai singoli Consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione. Questi ultimi dovranno consegnare al Segretario della Commissione il testo delle dichiarazioni che intendono siano verbalizzate.

4. - Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco, ai Capi Gruppo consiliari, ai componenti della Commissione e agli Assessori competenti per materia, nonché al Segretario Comunale del Comune.

Art.67

Compiti delle Commissioni

1. - Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:

a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale o dal Sindaco;

b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;

c) esprimere, a richiesta del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante.

2. - Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della Segreteria Comunale, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso Ufficio.

3. - Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente.

Art.68

Competenze per materia delle Commissioni Permanenti

1. - Le Commissioni Permanenti hanno competenza per tutte le attività e i problemi dell'Amministrazione Comunale.

2. - Qualora una proposta di deliberazione dovesse riguardare materie non espressamente contemplate dalla delibera istitutiva delle Commissioni, il Sindaco deferisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

Art.69
Discussione in Consiglio

1. - Le Commissioni affidano al loro Presidente o ad altro componente che sia membro del Consiglio Comunale l'incarico di presentare al Consiglio le relazioni sugli argomenti trattati.

2. - La rappresentanza della minoranza ha la facoltà di nominare un proprio relatore.

3. - Le relazioni di maggioranza e di minoranza o le relazioni unitarie delle Commissioni sostituiscono la discussione generale del Consiglio, fermo restando che ciascun Consigliere può esprimere sue considerazioni sulla/e relazione/i presentata/e.

Art.70
Commissioni

COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, CULTURA

Competenza in materia urbanistica, edilizia pubblica e privata, lavori pubblici, viabilità agricoltura, inquinamento, tempo libero e sport, regolamenti e adeguamento dello statuto.

COMMISSIONE BILANCIO, PROBLEMI SOCIALI E DELLA DISTRIBUZIONE

Competenza in materia di bilancio e programmazione, tasse e tributi, sanità e assistenza, commercio.

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 71

Proposta di mozione di sfiducia Dimissioni, revoca e sostituzione degli assessori

1. - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. - Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art.37 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dall'art.18 dello Statuto Comunale.

3. - Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

4. - Per le dimissioni, la revoca e la sostituzione degli assessori si applicano le disposizioni legislative in vigore, nonché gli art. 17 e 21 dello Statuto Comunale.

Art.72

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

1. - Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. - Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art.7 della legge 23 aprile 1981, n.154.

3. - Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.

4. - La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. - La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per l'appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

COMMISSIONI SPECIALI

Art.73

Istituzione, composizione e funzionamento

1. - Il Consiglio comunale, con le modalità di cui alla precedente sezione, istituisce, quando a suo giudizio necessario:

- a) Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività dell'Ente;
- b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli Uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di Ufficio.

2. - La Commissione di inchiesta può essere istituita:

- a) su proposta del Sindaco o della Giunta;
- b) su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. - Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Commissioni consiliari permanenti.

4. - alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art.74

Sedute delle Commissioni

1. - Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. - La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Art.75

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. - Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonchè i diritti di ricerca e di visura.

INDICE

ART.1 - FUNZIONI DEL REGOLAMENTO	pag. 1
ART.2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 1
ART.3 - PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	pag. 2
ART.4 - CONSIGLIERI COMUNALI	pag. 3
ART.5 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - CONSIGLIERE ANZIANO	pag. 3
ART.6 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO	pag. 3
ART.7 - LUOGO DELLE RIUNIONI	pag. 4
ART.8 - SESSIONI	pag. 4
ART.9 - CONVOCAZIONE	pag. 4
ART.10 - AVVISI DI CONVOCAZIONE	pag. 5
ART.11 - SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE	pag. 5
ART.12 - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE	pag. 6
ART.13 - ORDINE DEL GIORNO	pag. 7
ART.14 - PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI	pag. 7
ART.15 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI	pag. 7
ART.16 - INFORMAZIONI AI CONSIGLIERI	pag. 8
ART.17 - ASSESSORI NON CONSIGLIERI E REVISORE DEI CONTI	pag. 9
ART.18 - APERTURA DI SEDUTA - MANCANZA DEL NUMERO LEGALE	pag. 9
ART.19 - SVOLGIMENTO SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI	pag. 9
ART.20 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE - SEDUTE SEGRETE	pag.10
ART.21 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	pag.10

ART.22 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	pag.10
ART.23 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	pag.11
ART.24 - TUMULTO IN AULA	pag.11
ART.25 - PRESIDENZA	pag.11
ART.26 - SCRUTATORI	pag.11
ART.27 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE	pag.12
ART.28 - ORDINE DELLA SEDUTA	pag.12
ART.29 - NORME PER LA DISCUSSIONE	pag.12
ART.30 - EMENDAMENTI	pag.13
ART.31 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	pag.13
ART.32 - PROPOSTE INCIDENTALI	pag.13
ART.33 - FATTO PERSONALE	pag.14
ART.34 - UDIENZE CONOSCITIVE	pag.14
ART.35 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	pag.14
ART.36 - DICHIARAZIONE DI VOTO	pag.15
ART.37 - ASTENSIONE DAL VOTO	pag.15
ART.38 - OBBLIGO DI ASTENSIONE	pag.15
ART.39 - REVOCA O MODIFICA DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI	pag.15
ART.40 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI	pag.16
ART.41 - NORME COMUNI	pag.17
ART.42 - INTERROGAZIONI	pag.17
ART.43 - INTERPELLANZE	pag.17
ART.44 - MOZIONI	pag.18
ART.45 - FORME DI VOTAZIONE	pag.19

ART.46 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	pag.19
ART.47 - CONTROPROVA	pag.19
ART.48 - VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO	pag.19
ART.49 - ESITO DELLA VOTAZIONE	pag.19
ART.50 - VERIFICA NUMERO LEGALE	pag.20
ART.51 - REDAZIONE E CONTENUTO	pag.21
ART.52 - DICHIARAZIONE A VERBALE	pag.21
ART.53 - VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE	pag.21
ART.54 - FIRMA DEI VERBALI	pag.22
ART.55 - ESCLUSIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	pag.22
ART.56 - APPROVAZIONE DEI VERBALI	pag.22
ART.57 - RETTIFICA DEI VERBALI	pag.22
ART.58 - (GRUPPI CONSILIARI) COMPOSIZIONE	pag.23
ART.59 - COSTITUZIONE	pag.23
ART.60 - PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO	pag.23
ART.61 - CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO	pag.24
ART.62 - (COMMISSIONI CONSILIARI) ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE	pag.25
ART.63 - CONVOCAZIONE	pag.26
ART.64 - FUNZIONAMENTO - DECISIONI	pag.26
ART.65 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO	pag.26
ART.66 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE	pag.26
ART.67 - COMPITI DELLE COMMISSIONI	pag.27
ART.68 - COMPETENZA PER MATERIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	pag.27
ART.69 - DISCUSSIONE IN CONSIGLIO	pag.28

ART.70 - COMMISSIONI	pag.28
ART.71 - PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA - DIMISSIONI, REVOCA E SOSTITUZIONE ASSESSORI	pag.29
ART.72 - DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	pag.29
ART.73 - (COMMISSIONI SPECIALI) ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	pag.30
ART.74 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI	pag.30
ART.75 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE	pag.30